



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

del

CONSIGLIO COMUNALE





COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIENTINA

Indice

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Integrazione del regolamento
- Art. 4 - Modificazione del regolamento
- Art. 5 - Efficacia del regolamento
- Art. 6 - Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento
- Art. 7 - Sede del Consiglio Comunale

Titolo II

PRIMA SEDUTA ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Convocazione della prima seduta del Consiglio
- Art. 9 - Convalida degli eletti
- Art. 10 - Giuramento del Sindaco
- Art. 11 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco
- Art. 13 - Comunicazione delle linee programmatiche di governo
- Art. 14 - Cause di ineleggibilità sopravvenute

Titolo III

I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 15 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 16 - Capigruppo consiliari
- Art. 17 - Sede delle riunioni dei gruppi consiliari
- Art. 18 - Conferenza dei Capigruppo

Titolo IV

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 19 - Commissioni consiliari
- Art. 20 - Commissioni permanenti
- Art. 21 - Composizione delle commissioni permanenti
- Art. 22 - Presidenza e convocazione delle Commissioni permanenti
- Art. 23 - Funzionamento delle Commissioni permanenti
- Art. 24 - Verbali delle sedute delle commissioni
- Art. 25 - Commissioni temporanee o speciali
- Art. 26 - Commissione di indagine

Titolo V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 27 - Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 28 - Funzioni e poteri del Presidente

Titolo VI

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 29 - Prerogative dei consiglieri



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

- Art. 30 - Indennità di presenza e rimborso spese
- Art. 31 - Assicurazione dei consiglieri contro i rischi
- Art. 32 - Patrocinio legale
- Art. 33 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 34 - Consigliere anziano
- Art. 35 - Rinunce
- Art. 36 - Sospensione, rimozione e cessazione della carica
- Art. 37 - Dimissioni dalla carica
- Art. 38 - Partecipazione alle sedute
- Art. 39 - Decadenza

Titolo VII

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 40 - Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 41 - Sedute d'urgenza e argomenti aggiunti

Titolo VIII

GLI AVVISI E LA CONSEGNA

- Art. 42 - Competenza
- Art. 43 - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 44 - Consegna degli avvisi
- Art. 45 - Termini per la notifica degli avvisi

Titolo IX

DEPOSITO DEI DOCUMENTI

- Art. 46 - Deposito di atti e documenti

Titolo X

L'ORDINE DEL GIORNO

- Art. 47 - Programmazione dei lavori e ordine del giorno
- Art. 48 - Ordine del giorno
- Art. 49 - Iscrizione nell'ordine del giorno

Titolo XI

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 50 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 51 - Adunanze di seconda convocazione

Titolo XII

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 52 - Adunanze pubbliche
- Art. 53 - Adunanze segrete
- Art. 54 - Adunanze "aperte"

Titolo XIII

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 55 - Partecipazione degli Assessori non Consiglieri
- Art. 56 - Attribuzioni del Segretario Comunale
- Art. 57 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 58 - Partecipazione dei revisori dei conti
- Art. 59 - Comportamento dei Consiglieri



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 60 - Comportamento del pubblico

Titolo XIV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

Art. 61 - Validità delle sedute di prima e seconda convocazione

Art. 62 - Verifica del numero legale

Art. 63 - Disciplina delle sedute

Art. 64 - Presidenza delle adunanze

Art. 65 - Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

Art. 66 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

Art. 67 - Ordine di discussione degli argomenti

Art. 68 - La discussione degli argomenti

Art. 69 - Intervento per fatto personale

Art. 70 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 71 - Diritto d'iniziativa

Art. 72 - Diritto a presentare emendamenti

Art. 73 - Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

Art. 74 - Primo firmatario e sua sostituzione

Art. 75 - Interrogazione

Art. 76 - Discussione delle interrogazioni

Art. 77 - Trasformazione dell'interrogazione in mozione

Art. 78 - Mozione

Art. 79 - Discussione sulle mozioni

Art. 80 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interrogazioni

Art. 81 - Ritiro delle interrogazioni e mozioni

Art. 82 - Ordini del giorno

Art. 83 - Mozione di sfiducia

Art. 84 - Astensione obbligatoria

Art. 85 - Facoltà del Presidente di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

Art. 86 - Chiusura della discussione

Art. 87 - Dichiarazione di voto

Art. 88 - Discussioni particolari

Art. 89 - Argomenti discussi in commissione consiliare

Art. 90 - Chiusura della seduta

Titolo XV

DELIBERAZIONI

Art. 91 - Modalità di voto

Art. 92 - votazione palese

Art. 93 - votazione segreta

Art. 94 - votazioni per singole parti

Art. 95 - votazioni precedenti alla questione principale

Art. 96 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

Art. 97 - Approvazione delle proposte

Art. 98 - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Titolo XVI

IL VERBALE

Art. 99 - Processo verbale delle sedute

Art. 100 - Approvazione e rettifiche dei verbali

Titolo XVII

DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 101 - Forma e contenuti delle deliberazioni



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

- Art. 102 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza
- Art. 103 - Testo della delibera e loro pubblicazione
- Art. 104 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo
- Art. 105 - Nullità delle deliberazioni
- Art. 106 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

Titolo XVIII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE, DESIGNAZIONI E NOMINE

- Art. 107 - Variazioni nella composizione della Giunta
- Art. 108 - Indirizzi per la nomina dei rappresentanti da parte del Consiglio
- Art. 109 - Funzioni rappresentative
- Art. 110 - Incarichi ai consiglieri

Titolo XIX

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 111 - Convocazione degli assessori extraconsiliari
- Art. 112 - Revisione delle circoscrizioni provinciali
- Art. 113 - Atti adottati dal Consiglio in regime di prorogatio
- Art. 114 - Scioglimento del Consiglio



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Campo di applicazione

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale di Bientina sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.

L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso di cui al successivo art.3.

Art. 3 Integrazione del regolamento

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Quando nel corso delle sedute del Consiglio Comunale si presentano questioni concernenti l'organizzazione o il funzionamento del Consiglio stesso, che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, su di esse decide il Presidente.

Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice apposita mozione d'ordine che sottopone all'Assemblea eseguendo la volontà da essa manifestata in proposito.

Art. 4 Modificazione del regolamento

Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento del Consiglio può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica, su proposta di ciascun consigliere o dalla Giunta Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

La modificazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.

Art. 5 Efficacia del regolamento

Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 6

Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento

Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Responsabile Servizio Affari Generali a tutti i consiglieri eletti, successivamente alla loro convalida.

Il regolamento, per quindici giorni, è pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

Copia del regolamento è altresì depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune per consentirne l'effettiva conoscenza e consultazione da parte dei cittadini.

Art. 7

Sede del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha sede nel Palazzo Municipale.

Per particolari esigenze, il Presidente, assunto il parere dei capigruppo, può disporre la convocazione del Consiglio in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione.

L'Ufficio di Segreteria del Comune svolge le funzioni di Segreteria del Consiglio.

Titolo II

PRIMA SEDUTA ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Convocazione della prima seduta del Consiglio

Ai sensi dell'art.55 dello Statuto Comunale i Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

La prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale e per la comunicazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo è presieduta dal Sindaco.

Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 9

Convalida degli eletti

Nella prima seduta, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo seconda la procedura indicata dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.

Se la prima seduta non è sufficiente all'esame delle posizioni dei consiglieri o quando si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, l'esame è rinviato ad una seduta successiva, che si considera prosecuzione della prima.

Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se l'oggetto è la loro convalida.

Nella seduta di cui al primo comma, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede alla convalida dei surroganti.

I surroganti, se presenti in aula, sono legittimati a partecipare alle ulteriori attività consiliari.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 10 Giuramento del Sindaco

Il Sindaco neoeletto, dopo la convalida degli eletti, procede a prestare giuramento pronunciando la seguente formula:

“ lo _____, Sindaco del Comune di Bientina, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, per il pubblico bene”.

Art. 11 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Dopo aver proceduto alla convalida dei consiglieri eletti, si provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete.

Risulta eletto chi nella prima votazione raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Se non viene raggiunta la maggioranza prevista dal comma precedente, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Si rinvia alla legge, allo Statuto ed al presente Regolamento per quanto riguarda le funzioni, le competenze e lo status.

Art. 12 Comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco

Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Consiglio comunale che assume quindi la presidenza della seduta, il Sindaco neoeletto dà comunicazione dei componenti della Giunta e del Vicesindaco.

Art. 13 Comunicazione delle linee programmatiche di governo

Il Sindaco provvede, inoltre a presentare, nella prima seduta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il programma nella stesura originale deve pervenire ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio.

Art. 14 Cause di ineleggibilità sopravvenute

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni di ineleggibilità o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, dopo che il Consiglio ha provveduto alla contestazione, il consigliere interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Titolo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 15 Costituzione dei gruppi consiliari

La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

I consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare, dandone comunicazione al Consiglio, insieme con l'indicazione del capogruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale.

Qualora non pervenga tale indicazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.

L'eventuale variazione del capogruppo deve essere comunicata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Il consigliere che non voglia far parte del gruppo della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Consiglio, allegando l'eventuale dichiarazione di accettazione del gruppo di nuova appartenenza.

I consiglieri che recedano dal gruppo della lista in cui sono stati eletti possono costituire gruppo a se stante, qualunque sia il loro numero.

Per i consiglieri che entrano a fare parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 16 Capigruppo consiliari

Il capogruppo fa parte della conferenza dei capigruppo di cui all'art. 18 del presente regolamento e svolge funzioni di coordinamento del proprio gruppo rispetto a tutti gli organi istituzionali dell'Ente in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunale vigente.

Art. 17 Sede delle riunioni dei gruppi consiliari

I gruppi hanno a disposizione, nel Palazzo Comunale, locali appositamente destinati alle attività inerenti lo svolgimento del mandato.

Art. 18 Conferenza dei Capigruppo

La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente dell'assemblea ed è composta dai capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari.

La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale o su altre questioni di particolare importanza ad essa demandate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale:

- a) su iniziativa dello stesso,
- b) su richiesta del Sindaco e della Giunta Comunale,
- c) su richiesta dei capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco.

Fermo restando il potere della Conferenza di decidere in merito al suo funzionamento, nei casi sub b) e sub c) di cui al comma precedente, la conferenza deve essere convocata entro 3 (tre) giorni dalla richiesta del soggetto legittimato e il Consiglio Comunale deve tenersi entro 20 giorni dalla data della richiesta.

In caso urgente, il Presidente, sentiti i Capigruppo, provvede alla convocazione del Consiglio.

Alla riunione della Conferenza dei capigruppo può partecipare il Sindaco.

Delle riunioni della conferenza deve essere redatto processo verbale.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Titolo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 19 Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e d'indagine.

L'istituzione e la definizione delle materie di competenza è oggetto di apposita deliberazione consiliare.

Art. 20 Commissioni permanenti

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e devono essere istituite, nel rispetto dell'articolo precedente, entro 60 giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio Comunale.

Le commissioni permanenti concorrono, nelle materie di propria competenza definite nella delibera istitutiva, all'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, esprimendo pareri non vincolanti per l'Amministrazione.

In particolare provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale nelle materie individuate ai sensi del comma precedente, o alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle loro funzioni, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall'assegnazione per le valutazioni preliminari degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale o entro i termini ad essa assegnati dal Consiglio, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare.

D'intesa con il Presidente può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.

Le relazioni delle commissioni, di norma, sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio, qualora nessun gruppo, o singolo consigliere, richieda la discussione in aula dell'argomento.

Le Commissioni hanno facoltà d'iniziativa per la presentazione di proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio su argomenti rientranti nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 21 Composizione delle commissioni permanenti

Ciascuna commissione permanente è costituita in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Nel caso in cui il numero elevato dei Gruppi consiliari non consenta di assicurare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di rappresentatività di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione delle Commissioni composte da n. 7 (sette) consiglieri, di cui quattro indicati di comune accordo dai Gruppi di maggioranza e tre indicati dai Gruppi di minoranza.

Il Sindaco e gli assessori, purché eletti, possono far parte delle commissioni.

Il Consiglio può deliberare la decadenza dei componenti delle Commissioni che non partecipino ai lavori per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, la componente consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nei modi stabiliti dal presente regolamento.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 22

Presidenza e convocazione delle Commissioni permanenti

Nella prima seduta ogni commissione, convocata dal Presidente dell'assemblea che deve provvedere per iniziativa propria o su istanza di almeno due dei componenti della commissione stessa, procede alla elezione, nel proprio seno e a maggioranza assoluta, del Presidente e del Vice – Presidente, individuati, rispettivamente fra i consiglieri della maggioranza e della minoranza.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza assoluta, dopo la terza votazione, risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei componenti della commissione.

Il Sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La prima riunione della commissione deve avvenire entro venti giorni dalla esecutività della deliberazione di istituzione.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione al loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, oltre alla documentazione inerente gli argomenti da trattare che il Presidente della Commissione ritiene opportuno.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori delegati nelle materie iscritte all'ordine del giorno ed ai capi-gruppo consiliari ove non facciano parte della commissione stessa.

I capi gruppo, qualora partecipino, non hanno diritto di intervento.

Ogni membro della commissione può proporre al Presidente argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute, purché rientrino nelle materie di competenza della Commissione.

Quando la richiesta perviene da 1/3 dei componenti della commissione, dal Sindaco o dalla Giunta, il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro 7 giorni iscrivendo gli argomenti, indicati nella richiesta, all'ordine del giorno e deve rimettere parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Se il termine entro il quale la commissione deve rilasciare il parere di competenza non sia rispettato, l'oggetto può essere comunque iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. In questo caso, il Presidente della Commissione relazionerà al Consiglio i motivi del ritardo.

Art. 23

Funzionamento delle Commissioni permanenti

Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

Le sedute delle Commissioni si terranno presso la sede Municipale.

Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche e, nel caso in cui qualunque soggetto pubblico o privato o semplice cittadino richieda, preliminarmente allo svolgimento della seduta, di essere ascoltato in merito ad un argomento iscritto all'ordine del giorno, la commissione è tenuta a dare il dovuto spazio all'inizio della seduta.

Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune, o quando vi sia la richiesta da parte della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può altresì richiedere l'audizione nelle sedute, senza diritto di voto, del Segretario Generale e dei funzionari e dipendenti del Comune nonché degli Amministratori o dei dirigenti degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte.

Ai lavori delle Commissioni, su richiesta degli interessati ovvero per iniziativa del Presidente, possono partecipare rappresentanti di associazioni o altri organismi rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta qualora l'argomento oggetto di trattazione investa le competenze di due o più Commissioni. In questo caso, il quorum per la validità delle sedute è calcolato sul numero complessivo dei membri che costituiscono le Commissioni convocate congiuntamente.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 24

Verbalì delle sedute delle commissioni

Le funzioni di Segretario verbalizzante dei lavori della Commissione verranno espletate da personale amministrativo del Settore interessato che svolge anche funzione di Segreteria della commissione.

I verbali delle sedute dovranno indicare le decisioni relative ad ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni singola trattazione, nonché i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dal consigliere interessato.

Il verbale è approvato nella seduta successiva.

Copia del verbale approvato, insieme con le copie integrali delle relazioni dei gruppi di lavoro o dei consiglieri, inerenti a studi, ricerche e indagini compiute dalle commissioni sono trasmesse a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capi gruppo consiliari, agli Assessori competenti per materia, al Responsabile Servizio Affari Generali.

Le Commissioni hanno facoltà di riferire, anche con più relazioni, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Art. 25

Commissioni temporanee o speciali

Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di commissioni temporanee o speciali per lo studio, la valutazione e la impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, la composizione e l'ambito dell'intervento, nonché il termine conclusivo per l'incarico e per riferire al Consiglio comunale.

Della Commissione fanno parte, con criteri proporzionali, rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

Al termine dell'incarico la commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta sul lavoro svolto.

In merito al funzionamento, convocazione e verbalizzazioni delle sedute, valgono per quanto compatibili le norme previste per le commissioni permanenti.

Art. 26

Commissione di indagine

Il Consiglio Comunale, per effettuare indagini sull'attività dell'Amministrazione al fine di verificare disfunzioni di organi comunali, di uffici o per accertare irregolarità amministrative denunciate, con apposita delibera che definisce la composizione, l'oggetto dell'attività e il termine entro il quale deve essere espletata l'attività, può istituire Commissioni di indagine, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

La Commissione di indagine può essere proposta dal Sindaco o dalla Giunta o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune o su richiesta di almeno 300 elettori del Comune che abbiano posto la propria firma sull'apposita richiesta depositata presso la Segreteria Generale del Comune.

La deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le Commissioni d'indagine sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Le Commissioni d'indagine sono presiedute da un consigliere appositamente nominato dal Consiglio ed appartenente ai gruppi consiliari di opposizione così come previsto dallo Statuto Comunale vigente.

Espletato il loro mandato devono riferire al Consiglio Comunale affinché siano adottati le decisioni conseguenti.

Il funzionamento delle commissioni d'indagine è disciplinato dalle disposizioni relative alle commissioni permanenti, in quanto compatibili.

Titolo V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 27

Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Assessore.

Un terzo dei Consiglieri può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.

La carica di Presidente può essere revocata con la stessa maggioranza e modalità di elezione.

Art. 28

Funzioni e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige l'attività, assicura il corretto svolgimento dei lavori, modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito, fa osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, indica i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Egli può in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza o richiedere l'intervento della forza pubblica e nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine dei lavori.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Verifica l'ammissibilità di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri.

Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, sovrintende, coordina e garantisce altresì il lavoro di tutte le Commissioni Consiliari curando che sia data tempestiva informazione ai Presidenti di commissione di tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale e partecipa alle riunioni delle stesse, se invitato.

Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio Comunale entro cinque giorni dalla richiesta formulata da parte di un quinto dei consiglieri, dalla Giunta o, eventualmente, dal Sindaco inserendo, obbligatoriamente, all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, per una data compresa entro i quindici giorni successivi.

Nei casi di urgenza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio nei termini indicati dal Sindaco, comunque nel rispetto del preavviso di almeno di 24 ore, così come possono essere aggiunti all'ordine del giorno, su richiesta del Sindaco ed entro il termine di 24 ore, altri argomenti.

Il Presidente mette in discussione i punti all'ordine del giorno, nella successione in cui vi sono indicati, salvo le modifiche decise dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente stesso, di ciascun consigliere e del Sindaco.

Titolo VI

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29

Prerogative dei consiglieri

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se motivatamente si astiene dal voto.

Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio.

La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale, se viene sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica: in tal caso il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la Segreteria Generale del Comune:

- a) la propria situazione reddituale e patrimoniale (redditi imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità di amministratori o di sindaci di società, ecc.);
- b) la propria situazione associativa, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

Al termine di ogni anno il Presidente dà notizia al Consiglio Comunale dei casi di inosservanza della dichiarazione prevista. In quella occasione il Consigliere comunale può chiarire i motivi della propria inosservanza.

Art. 30

Indennità di presenza e rimborso spese

I Consiglieri hanno diritto a percepire, nella misura deliberata dal Consiglio Comunale e nei limiti previsti dalla legge, gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni operanti nell'ambito dell'Ente.

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi di cui fanno parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Ai Consiglieri comunali che, per incarico del Consiglio o per delega del Sindaco, devono spostarsi dalla sede comunale, per ragioni connesse con il loro mandato, spetta l'uso dell'auto di rappresentanza.

Ove non sia possibile o conveniente l'uso dell'auto di rappresentanza spetta, dietro loro richiesta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute ed effettivamente occorse e documentate.

Il regime delle aspettative e dei permessi è disciplinato dalla legge.

Art. 31

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

Il Consiglio delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

Art. 32

Patrocinio legale

Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

In procedimenti di responsabilità civile e penale i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese legali solo se assolti.

Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Art. 33

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di accesso si manifesta sia nella semplice visione di atti sia nell'acquisizione di copia degli stessi.

La richiesta del diritto di accesso inerente la semplice visione di atti è formulata verbalmente senza necessità di indicare i motivi della richiesta né la presenza di un interesse specifico.

L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.

Il diritto di avere copia di atti viene esercitato mediante richiesta scritta all'Ufficio Relazioni Pubbliche o direttamente al Responsabile del servizio interessato, da effettuare mediante apposito modulo nel quale dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apposti la data e la firma.

Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

La richiesta viene evasa entro il termine ordinatorio di 5 giorni.

I documenti dei quali si richiede copia devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure individuabili e nel caso in cui la richiesta del rilascio di documenti è generica, o il numero degli atti e documenti sia elevato, o vi siano contemporanee richieste di accesso da parte di altri consiglieri, ovvero il reperimento degli atti e dei documenti richiesti comporti ricerche di archivio che possano intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa, il Responsabile del servizio interessato invita il consigliere a specificare meglio la documentazione richiesta consentendone la mera visione con il rilascio di copia di quella che presenti effettivo interesse secondo un programma da concordare con gli interessati.

Il diritto di accesso nella forma del rilascio di copia non può concretarsi nell'obbligo per il Comune di svolgere attività di ricerca, indagine o di ricostruzione storica o analitica dei procedimenti, che producano un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il diniego del rilascio di copia è opponibile per i motivi riconducibili alla tutela di interessi prevalenti rispetto a quello dei richiedenti.

La richiesta indeterminata è inammissibile.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, e sono esenti dai costi di riproduzione e dai qualsiasi diritto.

I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio segreteria, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale e le determinazioni dei responsabili di settore, con i relativi allegati.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la Segreteria o altro ufficio competente per materia, almeno 48 ore prima della riunione, durante l'orario d'ufficio, ad eccezione degli atti inerenti argomenti iscritti all'ordine del giorno di un Consiglio convocato per motivi d'urgenza.

In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se 48 ore prima di inizio della seduta, ad eccezione della seduta d'urgenza, non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata e corredata dal testo dello schema di deliberazione.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Nelle materie coperte da segreto o di notizie riservate per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, è escluso il diritto di accesso anche per i consiglieri comunali.

Per atti, provvedimenti o documenti in genere provenienti da altra Istituzione, Ente o Autorità è consentita la visione, mentre la richiesta del rilascio di copia dovrà essere avanzata al soggetto che ha emanato l'atto.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Per quanto riguarda le aziende speciali e altri enti dipendenti dal Comune, il diritto di accesso dei consiglieri è limitato agli atti che le stesse hanno trasmesso al Comune di propria iniziativa o su richiesta del Comune stesso.

Art. 34 Consigliere anziano

Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 TUEL, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 35 Rinunce

La rinuncia dei consiglieri proclamati eletti è presentata ed accettata nella prima seduta consiliare di convalida.

Nella stessa seduta si provvede alla sostituzione con il candidato, che, dopo gli eletti, nell'ambito della stessa lista, ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 36 Sospensione, rimozione e cessazione della carica

I consiglieri, rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, previa sospensione del Prefetto, per le motivazioni di cui all'art. 142 TUEL, cessano la carica dalla data di notifica del provvedimento.

I consiglieri cessano dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti previsto dalla legge.

Il Consiglio provvederà alla surroga dei consiglieri cessati dalla carica con coloro che nella stessa lista hanno riportato il maggior numero di voti individuali dopo gli eletti.

Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Art. 37 Dimissioni dalla carica

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Comunale, anche nel corso di una seduta consiliare: esse devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio deve provvedere alla relativa surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. A tal fine il Presidente convoca il Consiglio in tempo utile per rispettare tale scadenza.

Il Consigliere dimissionario ha titolo a partecipare alle sedute successive alla presentazione delle dimissioni, ivi compresa quella per la surroga e fino al momento della surroga stessa.

Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141, 1° comma, lettera b) n° 3, del TUEL.

Art. 38 Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari permanenti.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, sono tenuti a darne comunicazione, scritta o verbale, al Presidente, fornendo un'adeguata motivazione.

Ogni consigliere può, con lettere diretta al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute anche consecutive, fino ad un massimo di cinque, senza obbligo di fornire motivazione.

Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio all'inizio della seduta e delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi familiari, assenze dal Comune per impegni di lavoro non procrastinabili o indilazionabili, per congedi autorizzati.

Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, a lite vertente col Comune, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Sindaco o della Giunta, o della maggioranza consiliare, a emigrazione stabile in altro Comune od all'estero.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

Gli assessori comunali non consiglieri, partecipano a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto e possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

Art. 39 Decadenza

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio.

La decadenza può essere fatta rilevare dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune.

Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Titolo VII LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40 Sedute di prima e seconda convocazione

Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio comunale entro venti giorni dalla data richiesta formulata da parte di un quinto dei consiglieri, dalla Giunta o dal Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Nei casi di urgenza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio nei termini indicati dal Sindaco.

L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.

Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

Nella seduta di seconda convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze qualificate.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 41

Sedute d'urgenza e argomenti aggiunti

Su richiesta motivata del Sindaco in merito all'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con il solo preavviso di 24 ore.

Nel caso di cui al comma precedente ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

All'ordine del giorno in trattazione, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti con il termine di preavviso di cui al primo comma.

Titolo VIII

GLI AVVISI E LA CONSEGNA

Art. 42

Competenza

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente a mezzo di avvisi scritti.

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta dal Sindaco e in sua assenza dal Consigliere Anziano.

La convocazione del Consiglio per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo forma oggetto di programmazione da concordarsi con la conferenza dei Capigruppo, da tenersi periodicamente.

Art. 43

Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
- b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
- c) la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce legalmente.

Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 44

Consegna degli avvisi

L'avviso di convocazione deve essere consegnato a ciascun consigliere presso il domicilio eletto o in mani proprie del destinatario, a mezzo messo comunale.

Su richiesta dell'interessato attraverso apposita dichiarazione, l'invio dell'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche a mezzo fax o per via telematica.

La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, a termini di legge.

Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente o nel caso di trasmissione tramite fax o per via telematica della relativa ricevuta.

I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 45

Termini per la notifica degli avvisi

L'avviso di convocazione con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi.

Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Titolo IX

DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Art. 46

Deposito di atti e documenti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, presso la Segreteria comunale, almeno 48 ore prima, escluso festivi, dello svolgimento della seduta, ad eccezione delle convocazioni d'urgenza.

L'orario di consultazione coincide con l'orario di apertura degli uffici.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del Dlgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Detti atti sono consultabili da tutti i consiglieri nelle ore d'ufficio e il rilascio di copie può avvenire soltanto con la definizione del procedimento.

Titolo X

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 47

Programmazione dei lavori e ordine del giorno

Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, sulla base della giacenza degli atti istruiti e delle richieste di inserimento di argomenti da parte del Sindaco, dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri, fermo restando quanto stabilito all'art. 28.

Art. 48

Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati ed è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

In caso di urgenza motivata possono essere aggiunti agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare.

Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta o se si tratti di seduta aperta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune entro il termine di consegna dell'avviso, oltre che a mezzo di appositi manifesti



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

da affiggersi in idonei spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze e sul sito web del Comune.

Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, deve essere inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ai responsabili di Settore interessati e eventualmente agli organi d'informazione e di stampa a carattere locale.

Art. 49

Iscrizione nell'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla Giunta Comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai consiglieri comunali.

Le proposte avanzate dai consiglieri, da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al Responsabile del Servizio Segreteria ed affari Generali, il quale curerà che siano protocollate ed inoltrate al Sindaco e al Presidente.

Ogni proposta può essere accompagnata da una breve relazione illustrativa ed eventualmente, anche da uno schema della deliberazione che il consigliere intende sottoporre all'esame consiliare.

Il Presidente, può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento.

Di tale decisione deve dare motivata comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

Il consigliere interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento.

A questo fine egli deve fare richiesta scritta al Sindaco almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco depositando immediatamente la richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.

Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione e la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei consiglieri in carica, dal Sindaco o dalla Giunta.

Titolo XI

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 50

Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di prima convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti.

Art. 51

Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, i seguenti argomenti :

- Statuto comunale;
- Regolamenti comunali;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.
- ogni altro argomenti per il quale la legge, lo statuto o norme regolamentari richiedono una particolare maggioranza;

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Titolo XII PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 52 Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dalle norme del presente regolamento.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi.

Art. 53 Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle persone, in ordine alla loro situazione personale o familiare, alle capacità ed alle condizioni di moralità e di correttezza, ovvero vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni che rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente, il Presidente invita i Consiglieri ad esimersi da tali riferimenti, ovvero dispone che la discussione prosegua in seduta segreta.

Su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio della discussione in seduta segreta.

Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l'uscita dall'aula delle persone estranee al Consiglio.

Durante le adunanze segrete rimangono in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale.

I verbali delle sedute segrete devono essere conservati nel rispetto dei criteri di riservatezza fissati dall'art. 24 della L. 07.08.1990, n. 241, e verranno redatti in modo di omettere i nominativi sia delle persone interessate che degli intervenuti. La relativa registrazione su nastro magnetico sarà sottratta all'accesso con esclusione dei Consiglieri comunali e di motivate richieste giudiziarie .



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 54 Adunanze “aperte”

Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio comunale, in adunanza “aperta”, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi pubblici.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti a vario titolo interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Alla seduta potrà intervenire il Segretario comunale o altro soggetto dallo stesso individuato con l'incarico di redigere un verbale che verrà conservato insieme agli altri verbali delle sedute consiliare e sullo stesso sarà chiaramente indicato che trattasi di una adunanza aperta.

Titolo XIII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 55 Partecipazione degli Assessori non Consiglieri

Gli assessori non Consiglieri di cui all'art. 64 - comma 3° - dello Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 56 Attribuzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale assiste alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Presidente dell'adunanza, provvede all'appello, dà lettura dei documenti su incarico del Presidente, prende appunto della parte sostanziale delle discussioni, dell'esito delle votazioni, verifica il testo delle deliberazioni adottate e cura la redazione del verbale della seduta affinché esso sia fedele a quanto avvenuto e detto; concorre al buon andamento del Consiglio secondo le disposizioni della legge e del Presidente.

A richiesta del Presidente, esprime pareri di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni. Se per il parere è necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza ne informa il Presidente che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vice Segretario nominato ai sensi dell'art.79 dello Statuto.

Nel caso in cui il Segretario sia interessato all'atto in discussione ha l'obbligo di astenersi e le funzioni saranno svolte dal Vicesegretario o eccezionalmente dal consigliere più giovane.

Art. 57 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario a meglio illustrare gli argomenti posti all'Ordine del giorno della seduta.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, od esperti o dipendenti di altri enti che abbiano una competenza diretta relativamente



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

alla materia sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a discutere e votare, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 58

Partecipazione dei revisori dei conti

I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari e prendere parola durante la discussione di proposte relative all'attività di controllo ed indirizzo del Consiglio Comunale o per riferire al Consiglio stesso sui risultati della loro vigilanza e sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

La loro presenza è obbligatoria nelle sedute di approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto consuntivo.

Art. 59

Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti riferiti all'attività politico – amministrativa del Comune.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e deve essere contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto.

Non è consentito fare apprezzamenti, che possono offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo espressamente.

Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente ordina l'inibizione della parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Se il Consigliere contesta tale decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente e senza ulteriore discussione, decide, con votazione in forma palese circa l'inibizione della parola al medesimo Consigliere.

Art. 60

Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio e che rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando nella sala delle adunanze si arrechi turbamento ai lavori delle stesse, ovvero si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando egli non riprenda il suo posto.

Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, dichiara definitivamente interrotta la seduta.

Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento per completamento dei lavori.

Titolo XIV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 61

Validità delle sedute di prima e seconda convocazione

Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione.

Trascorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale secondo quanto stabilito dagli articoli 50 e 51 del presente regolamento.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 62

Verifica del numero legale

La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.

Qualora, nel corso della seduta o a seguito di richiesta di verifica avanzata da ciascun consigliere, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti.

Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, aggiorna i lavori consiliari ad altra data provvedendo a dare avviso ai consiglieri assenti.

Art. 63

Disciplina delle sedute

I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati e in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Gli interventi devono essere brevi, e sono limitati al numero di 2 per ciascun argomento.

Il Presidente può stabilire, all'inizio della discussione, il termine temporale di intervento, salvo che il Consiglio in merito all'importanza dell'argomento non stabilisca tempi diversi.

Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione ed a concludere l'esposizione.

Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 64

Presidenza delle adunanze

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio con i poteri e le prerogative stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

In caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 65

Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

All'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale e verificato il numero legale, dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 66

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

E' in facoltà del Presidente e del Sindaco fare comunicazioni all'assemblea.

Le comunicazioni hanno carattere informativo sullo stato delle questioni già deliberate oppure in merito a questioni che siano ancora allo studio o in merito a questioni ritenute di particolare importanza per il Consiglio Comunale.

Tali comunicazioni avranno luogo subito dopo esperite le formalità di apertura dell'adunanza; su di esse non è ammessa discussione quando il Presidente o il Sindaco non abbiano ritenuto opportuno di precisare nell'ordine del giorno l'oggetto della sua comunicazione almeno 24 ore prima.

Tale precisazione è obbligatoria qualora la comunicazione coinvolga un membro del Consiglio Comunale.

Art. 67

Ordine di discussione degli argomenti

Terminate le comunicazioni del Presidente o del Sindaco, il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti.

Tale facoltà è riservata anche ai singoli consiglieri e al Sindaco.

La proposta deve essere approvata dai consiglieri a maggioranza.

In caso di eccezionale protrazione oltre i tempi fissati o concordati o comunque in caso di mancato esaurimento della discussione e votazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente può disporre il rinvio della seduta da tenersi, sentiti i capigruppo presenti, entro il termine massimo di 5 giorni.

In questo caso l'avviso di rinvio dovrà essere notificato solo ai consiglieri assenti.

Resta salva la possibilità di proseguire i lavori qualora la richiesta avanzata da uno o più gruppi consiliari sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Non possono essere poste in discussione o deliberate questioni non iscritte all'ordine del giorno, salvo questioni di cui sia ravvisato il carattere straordinario o di urgenza di un particolare evento.

In questo caso può essere posto in discussione mozioni e ordini del giorno presentati successivamente alla data di notifica della seduta.

Con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti il Consiglio Comunale può discutere su materie non inserite all'ordine del giorno della seduta. La proposta relativa deve essere presentata da almeno cinque consiglieri.

Nel caso di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio Comunale inserisce la materia all'ordine del giorno della seduta successiva per la relativa deliberazione.

Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza.

Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei normali termini.

Art. 68

La discussione degli argomenti

Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore che potrà anche rinviare alla



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i consiglieri.

La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito, e la parola è concessa ai consiglieri per turno, secondo l'ordine delle richieste da essi presentate al Presidente

Nel corso del dibattito, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire nella discussione per non più di due volte sullo stesso argomento tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento, per porre questioni pregiudiziali o sospensive, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile.

E' in facoltà del Presidente valutare e determinare altri casi di deroga.

Gli interventi dei consiglieri, devono riguardare unicamente le proposte in discussione e non possono in ogni caso durare più di dieci minuti.

Lo stesso spazio temporale è assegnato ai consiglieri per l'illustrazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Qualora il consigliere che interviene alla discussione non si attenga all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente anche su richiesta di un altro consigliere, ha la facoltà di richiamarlo invitandolo ad attenersi all'ordine ed ai tempi della discussione.

Nel caso in cui il consigliere persista nella trattazione di questioni estranee all'argomento in discussione o divaghi ed ecceda in lungaggini inopportune è facoltà del Presidente togliergli la parola per proseguire nell'ordine dei lavori.

Qualora il consigliere non rispetti la decisione del Presidente, quest'ultimo può decretarne l'espulsione dall'aula consiliare.

Ogni consigliere può chiedere brevi sospensioni della seduta per verificare questioni attinenti alla posizione unitaria che il gruppo consiliare di appartenenza intende assumere in ordine a fatti, atti o comportamenti sopravvenuti rispetto alla documentazione disponibile al momento della convocazione del Consiglio. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti e comunque le sospensioni non possono essere superiori a dieci minuti.

Art. 69

Intervento per fatto personale

Si ha fatto personale quando a carico di un consigliere sia stato espresso un giudizio sulla condotta da lui tenuta e quando siano attribuite opinioni o dichiarazioni contrarie o diverse da quelle effettivamente espresse.

Il consigliere che chiede di parlare per fatto personale, deve precisare in che cosa questo consista.

Il Presidente decide se la richiesta è accoglibile o meno.

Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di cinque minuti.

Art. 70

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.

La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Sull'ammissibilità della questione decide il Presidente e se ritenute ammissibili, il Consiglio, prima di procedere oltre nella trattazione dell'argomento, a maggioranza, decide se accoglierle o respingerle.

Art. 71

Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla Legge e dallo Statuto e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazioni devono essere formulate per iscritto e presentate al Presidente del Consiglio Comunale il quale le trasmette al Segretario Comunale per la relativa istruttoria.

L'iscrizione all'ordine del giorno sarà concordata in sede di conferenza dei capi gruppo per la prima seduta utile e, comunque, non oltre 30 gg. dalla presentazione della richiesta.

Art. 72

Diritto a presentare emendamenti

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

La discussione e votazione degli emendamenti avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 94 del presente regolamento.

Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.

Gli emendamenti possono essere ritirati dal presentatore prima della votazione.

Un emendamento ritirato può essere ripreso da un altro consigliere.

Se chi ritira un emendamento chiede di spiegarne le ragioni può farlo, ma la parola gli sarà concessa per un tempo non superiore a 5 minuti.

La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale; gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.

Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al Presidente della seduta.

Qualora l'emendamento, presentato ed accolto, richieda i pareri e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'adozione, a meno che sia presente il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio dei pareri e dell'attestazione.

Art. 73

Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni formulandole per iscritto.

Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni.

Art. 74

Primo firmatario e sua sostituzione

Ogni consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri, ma come interrogante o proponente è ad ogni effetto considerato il primo firmatario.

Tuttavia se questo non sia presente al momento della discussione o vi rinunci, può essere sostituito dal successivo dei firmatari.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 75 Interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:

- a. se qualche fatto sia vero;
- b. se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- c. se si intenda informare il Consiglio comunale dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune;
- d. quali siano i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

L'interrogante o gli interroganti possono chiedere che la risposta venga data oralmente o per iscritto.

In caso di risposta scritta all'interrogazione, verrà data risposta entro quindici giorni per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente per materia.

Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione potrà essere trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta successiva alla richiesta, salvo che l'interrogante non chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

Se l'interrogante richiede una risposta orale, l'interrogazione viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile consiliare.

In tale seduta le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e possono dar luogo ad una replica dell'interrogante, contenuta in tempo non superiore a cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

Delle interrogazioni ricevute, il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta.

Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella seduta consiliare successiva.

Art. 76 Discussione delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, o al termine della seduta consiliare; il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta, non può superare i quindici minuti.

Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante.

L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il contenuto.

Art. 77 Trasformazione dell'interrogazione in mozione

Se l'interrogante non è soddisfatto della risposta ed intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

Tale mozione può essere presentata anche da un consigliere diverso dall'interrogante.

Art. 78 Mozione

La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione o in una proposta di voto diretto a sollecitare o ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

La mozione può consistere anche in un giudizio negativo in ordine a determinati aspetti dell'azione dell'Amministrazione comunale. In tal caso, però, non comporta le dimissioni della Giunta.

La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla conclusione dell'istruttoria sulla mozione stessa.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri previsti dalla vigente normativa.

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservate la legge, lo statuto ed il regolamento.

Art. 79

Discussione sulle mozioni

Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, alla votazione e alla proclamazione delle deliberazioni di cui agli articoli 91 e seguenti del presente regolamento.

Su ogni mozione possono presentarsi emendamenti, che saranno discussi e votati, secondo le norme richiamate nel precedente comma.

Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 80

Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interrogazioni

I consiglieri possono richiedere che la propria mozione o interrogazione sia riconosciuta urgente.

Sulle richieste decide il Presidente sentita la conferenza dei capigruppo.

Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

Art. 81

Ritiro delle interrogazioni e mozioni

Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando sono poste in discussione l'interrogazione o la mozione, queste si considerano ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

La mozione una volta resa nota al Consiglio non può essere ritirata se un quinto dei consiglieri si oppongono.

Art. 82

Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici e sociali di carattere generale.

Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno presentato e lo illustra ai presenti.

A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio Comunale, si procederà alla votazione.

Art. 83

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia, prevista dall'art. 52 del Dlgs. 267/00, deve essere discussa dal Consiglio con le seguenti modalità da ritenersi integrative di quelle previste dalla citata normativa:

- La mozione è inviata dai proponenti al Presidente che provvede, dandone contestuale informazione alla Conferenza dei Capo-gruppo, alla convocazione del Consiglio non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento;

- La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;

- L'ordine del giorno del Consiglio riguarderà solo l'argomento sulla mozione di sfiducia;



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

La discussione avverrà secondo modalità concordate preventivamente tra il Presidente e la conferenza dei Capi-gruppo.

Qualora la votazione, effettuata per appello nominale, riporti la maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 84

Astensione obbligatoria

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

I Consiglieri comunali debbono altresì astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, intraprese contro il Comune o contro gli organismi dallo stesso amministrati o vigilati.

Tale obbligo sussiste quando esista e sia dimostrabile un loro diretto interesse oppure di loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I Consiglieri obbligati ad astenersi ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

I consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 85

Facoltà del Presidente di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

Il Presidente ha la facoltà di negare lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi, quando siano formulati con parole e frasi non convenienti, ovvero quando si tratti di argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Se il consigliere insiste, il Presidente può, ove lo ritenga opportuno, consultare il Consiglio prima di valersi delle facoltà di cui al comma precedente: questi decide senza discussione.

Art. 86

Chiusura della discussione

Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente, del Sindaco o del relatore, il Presidente stesso dichiara la chiusura della discussione.

Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere propri emendamenti ed i propri ordini del giorno.

Il Sindaco, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Se uno dei consiglieri faccia opposizione alla chiusura della discussione, la relativa proposta sarà posta in votazione. In tale ipotesi potranno parlare due soli consiglieri, uno pro ed uno contro.

Art. 87

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, potranno parlare il Sindaco o uno degli Assessori per fare brevi dichiarazioni a nome della Giunta.

Dopo le conclusioni del relatore e le relative definitive proposte, la parola non può essere più concessa e si procederà alle votazioni.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra brevemente la posizione del gruppo.

Possono inoltre intervenire consiglieri che intendano motivare posizioni diverse dal gruppo di appartenenza.

Le dichiarazioni di voto non possono superare un limite di tempo pari a 5 minuti.

Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

Gli argomenti già discussi nelle commissioni consiliari permanenti non danno, di norma, luogo a discussione e vengono sottoposti a votazione dopo le eventuali dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari o dei singoli consiglieri che ne facciano richiesta.

Tuttavia, qualora un gruppo ne richieda la discussione in aula, questa si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Art. 88 **Discussioni particolari**

Chiusa la discussione generale, quando il Consiglio si sia dichiarato favorevole, o quando il carattere della proposta lo richieda, si passa alla discussione delle parti o degli articoli della proposta stessa.

Non è consentito riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale: in tale ipotesi può sempre essere opposta la pregiudiziale.

Art. 89 **Argomenti discussi in commissione consiliare**

All'inizio di seduta è distribuito ai capigruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.

Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione.

Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il presidente può concederla – nel qual caso l'intervento non può superare i 10 minuti – oppure decidere di aprire la discussione o di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Art. 90 **Chiusura della seduta**

La seduta si chiude con l'esaurimento di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo i casi di riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

Il Consiglio può decidere la chiusura della seduta prima di aver esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno: in tal caso è necessario la votazione della proposta di sospensione ed aggiornamento dei lavori.

Titolo XV **DELIBERAZIONI**

Art. 91 **Modalità di voto**

Il Consiglio delibera votando palesemente o per alzata di mano o per appello nominale, rispondendo Sì o No alla questione posta dal Presidente ovvero a scrutinio segreto per schede scritte da porsi in apposita urna.

Il risultato delle votazioni è controllato dagli scrutatori, contando le mani alzate o le schede versate nell'urna e proclamato dal Presidente.

Gli assessori extraconsiliari esprimono oralmente solo voto di carattere consultivo; la loro partecipazione ed i loro voti non concorrono alla formazione di qualsiasi numero legale.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 92 Votazione palese

La votazione palese e può farsi per appello nominale ad alta voce o per alzata di mano che costituisce la regola di votazione.

Il presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con la quale si intenderà respinta la proposta ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

Nella votazione per alzata di mano, i consiglieri che approvano alzano la mano, quelli che non approvano non alzano la mano e i consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

La votazione per appello nominale deve essere richiesta da un consigliere e appoggiata da altri cinque e la domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione dichiara di passare ai voti e prima che abbia invitato il consiglio a votare per alzata di mano.

Nella votazione per appello nominale, il presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.

Art. 93 Votazione segreta

La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, oltre che nei casi previsti dalla legge.

La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete, con le seguenti modalità.

- a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
- b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;
- c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non vuole astenersi, ma non votare, vota scheda bianca;
- d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;
- e) le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
- f) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 94 Votazioni per singole parti

Il presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 95 Votazioni precedenti alla questione principale

Sono votate prima della questione principale:

- a) la questione pregiudiziale relativa al mettere o non mettere in discussione un determinato oggetto;
- b) la questione sospensiva;

Gli emendamenti aggiuntivi, soppressivi e sostitutivi sono posti in votazione singolarmente.

I sottoemendamenti sono posti in votazione prima degli emendamenti.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 96

Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione, salvo quanto previsto dall'art. 84 del presente regolamento.

Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi e che abbiano dichiarato di non voler votare e siano rimasti presenti alla seduta senza allontanarsi.

I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 97

Approvazione delle proposte

La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza si intende il numero che, moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti stesso.

Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Art. 98

Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

L'accertamento dell'esito della votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori o se gli scrutatori non concordano circa il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.

Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 93. In particolare essi:

- a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna, che deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
- b) accertano il numero delle schede bianche;
- c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle concernenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

Dello spoglio delle schede viene redatto dal Segretario comunale apposito prospetto che è consegnato subito al presidente per la proclamazione dell'esito di voto.

L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Titolo XVI IL VERBALE

Art. 99

Processo verbale delle sedute

Il processo verbale è l'attestazione delle discussioni dei consiglieri e delle manifestazioni di volontà del Consiglio, che coincide con i verbali di deliberazioni riguardanti la seduta.

Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale ed in sua assenza il Vice-segretario, salvo casi particolari e quanto stabilito negli articoli seguenti del presente regolamento.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

La volontà del Consigliere Comunale viene documentata nel processo verbale, che è pertanto l'atto pubblico, redatto dal Funzionario idoneo per legge, con cui è fedelmente reso conto per iscritto, di quanto è avvenuto durante la seduta consiliare.

Come tale, fa piena prova delle indicazioni e dichiarazioni in esso contenute, sino a quando non ne sia stata dichiarata la falsità dal giudice penale.

È però ammessa la prova per dimostrare ciò che il verbale ha taciuto, procedendo con tutti i mezzi che sono forniti dalla legge amministrativa, o così pure per quanto fosse enunciato in modo imperfetto o incompleto.

Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta.

Il processo verbale indica:

- a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura; l'annotazione dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- b) i punti principali della discussione;
- c) il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
- d) se le deliberazioni sono avvenute in seduta pubblica e la forma di votazione seguita;
- e) le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri, in sintesi.

I consiglieri possono chiedere che il testo dei loro interventi, previamente presentato per iscritto al segretario, sia riportato integralmente nel verbale.

Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata l'esigenza della riservatezza.

Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive ad eccezione del caso in cui il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta: in questo caso, le affermazioni lesive sono iscritte a verbale in modo conciso.

La registrazione su nastro magnetico o cd della seduta del Consiglio Comunale ha soltanto valore documentale, rimanendo il verbale l'atto che attesta la seduta facendo piena prova fino a querela di falso.

La registrazione viene comunque conservata a cura del Servizio di Segreteria del Comune e può essere utilizzata per richiedere, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, rettifiche al verbale.

I verbali delle sedute del Consiglio comunale dopo la compilazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 100

Approvazione e rettifiche dei verbali

Il verbale di ogni seduta viene depositato presso l'Ufficio Affari Generali e Legali ed iscritto all'Ordine del Giorno delle adunanze successive in cui sarà sottoposto ad approvazione.

Ai fini dell'approvazione del verbale non è necessaria la presenza dei medesimi Consiglieri che intervennero alla già adottata deliberazione.

Il verbale si dà per letto salvo che qualche consigliere non chieda chiarimenti o specificazioni su quanto in esso riportato.

Sul processo verbale non è consentito prendere la parola se non per proporre rettifiche, oppure per fatto personale; perciò, in sede di lettura o di approvazione di esso, non è ammissibile riprendere la discussione sugli oggetti già trattati o comunque modificare le deliberazioni prese.

Parimenti non è consentito ai Consiglieri che furono assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale, di fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire il proprio intervento, esso viene approvato per alzata di mano.

Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale modificato.

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del servizio segreteria.

Titolo XVII

DELIBERAZIONI CONSILIARI



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 101

Forma e contenuti delle deliberazioni

L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta sufficientemente motivata ed essa contiene i pareri di rito, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Quando il testo della deliberazione proposto, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

Quando invece il testo della deliberazione proposto venga emendato, nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza ed il testo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario Comunale.

I pareri obbligatori espressi da altri organismi od enti devono essere richiamati e allegati nell'atto.

Trascorsi i termini prescritti dalla normativa di riferimento, se i pareri richiesti non sono stati espressi dovrà darsene conoscenza nel provvedimento.

Art. 102

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.

Art. 103

Testo della delibera e loro pubblicazione

Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.

Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Alla pubblicazione provvede il messo comunale, che tiene un apposito registro cronologico sul quale annota le deliberazioni pubblicate, con l'indicazione del giorno di inizio e del termine della affissione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami o opposizioni.

Art. 104

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

Approvato il bilancio e del conto consuntivo nei termini di legge, ne viene data comunicazione al Prefetto e al Difensore Civico Regionale.

Art. 105

Nullità delle deliberazioni

Sono nulle le deliberazioni prive di attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Art. 106

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

Il Consiglio può deliberare di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

Il Consiglio delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinano l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui si pronuncia la revoca.

Il Consiglio può modificare le proprie deliberazioni.

Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

Titolo XVIII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE, DESIGNAZIONI E NOMINE

Art. 107

Variazioni nella composizione della Giunta

Il Sindaco deve comunicare al Consiglio ogni variazione nella composizione della Giunta o nelle attribuzioni delle deleghe e competenze degli Assessori.

Il Consiglio prende atto, senza discussione, in caso di dimissioni o cessazione della carica degli Assessori.

La discussione potrà effettuarsi in caso di revoca di un Assessore ed ha facoltà di parteciparvi un consigliere per gruppo nel limite di cinque minuti per intervento.

Art. 108

Indirizzi per la nomina dei rappresentanti da parte del Consiglio

Gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco dovrà provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni si intendono individuati come di seguito.

Le proposte di candidatura devono indicare i dati anagrafici, la residenza, il titolo di studio posseduto, il curriculum dal quale emerga un'esperienza e preparazione nel settore attinente la carica da ricoprire, l'elenco delle cariche pubbliche o private ricoperte fino al momento delle presentazioni delle proposte, completate dalla dichiarazione di disponibilità del candidato.

I rappresentanti sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio.

Ogni anno i rappresentanti devono inviare al Presidente una relazione illustrativa dell'attività da essi stessi svolta nell'ambito dell'organismo di cui fanno parte.

Il Presidente, se lo ritiene necessario, iscrive l'argomento all'Ordine del Giorno del Consiglio per consentirne la discussione.

Art. 109

Funzioni rappresentative

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta comunale e al Sindaco.

La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capi gruppo.

Art. 110

Incarichi ai consiglieri

Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali.



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

Titolo XIX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 111

Convocazione degli assessori extraconsiliari

Le disposizioni del presente regolamento sono estese agli assessori extraconsiliari in quanto applicabili.

L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori extraconsiliari.

Gli assessori extraconsiliari non concorrono alla formazione di alcun numero legale e non hanno voto deliberativo ma esprimono soltanto voto consultivo, in ordine alle proposte delle quali sono relatori.

Art. 112

Revisione delle circoscrizioni provinciali

La deliberazione per la revisione delle circoscrizioni provinciali è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con l'osservanza dei criteri e indirizzi di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 113

Atti adottati dal Consiglio in regime di prorogatio

Gli atti adottati dal Consiglio Comunale dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che hanno resa necessaria la loro adozione.

Le delibere predette saranno oggetto di "comunicazione" nei confronti del Consiglio subentrante.

Art. 114

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle ipotesi previste dall'art.141, dall'art. 53, comma e dall'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, viene nominato un Commissario.

Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alla predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Il presente Regolamento, composto di n. 114 articoli è stato affisso all'Albo Pretorio in pubblicazione dal _____ al _____ Rep. N. _____, ai sensi della normativa vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni.

Bientina, li